

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 390 TFT 37

DEL 17 MAGGIO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Roberto Vilardo, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella personale dell'Avv. Giulia Saitta nella riunione del giorno 17 maggio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 522/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.P.D. M.F. STRASATTI

Sig. Rosario Laudicina (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 13 calciatori tesserati per la A.P.D. M.F. Strasatti, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 06/04/2016 prot. 10809/436 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale fatta eccezione per i signori Sergio

Asaro e Giuseppe Limane, che hanno confermato di essere privi della certificazione medica richiesta e si sono rimessi alla decisione del Tribunale Federale Territoriale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.300,00 a carico della A.P.D. M.F. Strasatti; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Rosario Laudicina; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Sergio Asaro, Antonino D'Aguanno, Bartolomeo Giacalone, Hassen Giuseppe Limane, Giuseppe Marino, Ignazio Pipitone, Salvatore Tamburello, Andrea Bonafede, Pietro Isaia, Alessio De Pasquale, Stefano Licari, Tommaso Licari e Fabio Russo, tesserati per la A.P.D. M.F. Strasatti all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tesserati sigg. Sergio Asaro, Antonino D'Aguanno, Bartolomeo Giacalone, Hassen Giuseppe Limane, Giuseppe Marino, Ignazio Pipitone, Salvatore Tamburello, Andrea Bonafede, Pietro Isaia, Alessio De Pasquale, Stefano Licari, Tommaso Licari e Fabio Russo, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 1.300,00 (milletrecento/00) a carico della A.P.D. M.F. Strasatti;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Rosario Laudicina;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Sergio Asaro, Antonino D'Aguanno, Bartolomeo Giacalone, Hassen Giuseppe Limane, Giuseppe Marino, Ignazio Pipitone, Salvatore Tamburello, Andrea Bonafede, Pietro Isaia, Alessio De Pasquale, Stefano Licari, Tommaso Licari e Fabio Russo, tesserati per la A.P.D. M.F. Strasatti all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 523/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CITTA' DI MALETTTO (cessata attività dal 11/09/2015)

Sig. GIUSEPPE FOTI (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 12 calciatori tesserati per la A.S.D. CITTA' DI MALETTTO, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 01/04/2016 prot. 10545/352 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.200,00 a carico della Società deferita;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Foti;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Diego Bonsignore, Giovanni Ciadamidaro, Paolo Liotta, Matteo Meli, Salvatore Mineo, Alessio Santangelo, Giuseppe Schilirò, Francesco Sofia, Emanuele Sangregorio, Alessandro Spampinato, Federico Catania e Antonio Genna, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tesserati sigg. Diego Bonsignore, Giovanni Ciadamidaro, Paolo Liotta, Matteo Meli, Salvatore Mineo, Alessio Santangelo, Giuseppe Schilirò, Francesco Sofia, Emanuele Sangregorio, Alessandro Spampinato, Federico Catania e Antonio Genna, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) a carico della A.S.D. Città di Maletto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Giuseppe Foti;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Diego Bonsignore, Giovanni Ciadamidaro, Paolo Liotta, Matteo Meli, Salvatore Mineo, Alessio Santangelo, Giuseppe Schilirò, Francesco Sofia, Emanuele Sangregorio, Alessandro Spampinato, Federico Catania e Antonio Genna,, tesserati per la A.S.D. Città di Maletto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 524/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO MESSINA

Sig. ANDREA BALDARI (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 13 calciatori tesserati per la A.S.D. ATLETICO MESSINA, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/03/2016 prot. 10395/348 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.300,00 a carico della Società deferita;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Andrea Baldari;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Simone Bruno, Antonio Insana, Franco La Corte, Agostino Lavallo, Giuseppe Mandraffino, Giacomo Mascaro, Antonio Nicocia, Paolo Picciotto, Emanuele Vinci, Giuseppe Maria Zampaglione, Emanuele Milazzo, Guido Marchetta e Giovanni Bonaccorso, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tesserati sigg. Simone Bruno, Antonio Insana, Franco La Corte, Agostino Lavallo, Giuseppe Mandraffino, Giacomo Mascaro, Antonio Nicocia, Paolo Picciotto, Emanuele Vinci, Giuseppe Maria Zampaglione, Emanuele Milazzo, Guido Marchetta e Giovanni Bonaccorso, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.300,00 (milletrecento/00) a carico della A.S.D. Atletico Messina;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Andrea Baldari;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Simone Bruno, Antonio Insana, Franco La Corte, Agostino Lavallo, Giuseppe Mandraffino, Giacomo Mascaro, Antonio Nicocia, Paolo Picciotto, Emanuele Vinci, Giuseppe Maria Zampaglione, Emanuele Milazzo, Guido Marchetta e Giovanni Bonaccorso, tesserati per la A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 525/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CARLENTINI

Sig. CARLO SCALISI (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 18 calciatori tesserati per la A.S.D. Carlentini, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1ª categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/03/2016 prot. 10407/349 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

La Società deferita ha fatto pervenire nei termini nota di trasmissione di n° 15 certificati medici relativi all'indicata stagione sportiva per i seguenti nominativi: sigg. Kevin Corso, Andrea Serravalle, Alan Amoroso, Christian Cammarata, Marco Ganci, Davide Modica, Sebastian Modica, Vincenzo Nibali, Andrea Nicastro, Sergio Scaparra, Benedetto Sicura, Michel Sparagnini, Giovanni Siciliano, Francesco Vizzi, Giuseppe Nastasi.

Non sono di contro pervenuti i certificati di idoneità dei calciatori sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio e Kevin Di Carro.

Il rappresentante della Procura Federale, rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale in relazione alla posizione dei sopra indicati n° 15 calciatori, ha insistito per il resto sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 300,00 a carico della Società deferita;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito sig. Carlo Scalisi;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio, Kevin Di Carro, tesserati per la Società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tesserati sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio e Kevin Di Carro, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Carlentini;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Carlo Scalisi;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio e Kevin Di Carro, tesserati per la A.S.D. Carlentini all'epoca dei fatti.

Dispone il proscioglimento dei calciatori sigg. sigg. Kevin Corso, Andrea Serravalle, Alan Amoroso, Christian Cammarata, Marco Ganci, Davide Modica, Sebastian Modica, Vincenzo Nibali, Andrea Nicastro, Sergio Scaparra, Benedetto Sicura, Michel Sparagnini, Giovanni Siciliano, Francesco Vizzi, Giuseppe Nastasi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

*Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta*

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17 maggio 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**